



PROMOSIENAREZZO S.R.L. (CON SOCIO UNICO)

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 30 – 53100 SIENA

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro delle Imprese di Arezzo-Siena n.

00727040529

R.E.A. di Arezzo-Siena n. 100157

Capitale Sociale € 472.024,00 i.v.

**RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE UNICO INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D. LGS. n. 39/2010 ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Al Sig. Socio della Società PROMOSIENAREZZO S.r.l. con Socio Unico

Premessa

Il sottoscritto Rag. **RAGNI MARCO** Revisore Legale Unico incaricato della revisione legale, nominato dall'Assemblea dei soci del 18 Dicembre 2019, nell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, ha svolto nel periodo oggetto di vigilanza, le sia le funzioni previste dagli artt. 2403 C.C. e seguenti sia quelle previste dall'art. 2477 C.C..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione:

- A) *"Relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 Gennaio 2010"*;
- B) *"Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, C.C."*.

A) Relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 Gennaio 2010

Relazione sulla revisione contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C., della Società **PROMOSIENAREZZO S.r.l.** con Socio Unico, costituito dallo Stato Patrimoniale chiuso al 31 Dicembre 2021, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione dei possibile effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della presente relazione, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria della Società al 31 Dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione *oltre alla* Relazione, che non è ritenuta obbligatoria per legge, dell'Amministratore Unico sul Governo Societario, consultabile sul sito internet della Società (www.promosiena.it), incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. n. 23 del 8 Aprile 2020 (Decreto Liquidità) .

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Le mie responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio" della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiami di informativa – Applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 ed art. 38-quater comma 2 del D.L. n. 34/2020 “Incertezze significative relative alla Continuità Aziendale”

Richiamo l'attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della Nota integrativa, in cui l'Amministratore Unico riporta che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, ha redatto il Bilancio d'esercizio utilizzando il presupposto della “Continuità Aziendale” esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 Aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

L'Amministratore Unico riporta di aver valutato sussistente il presupposto della “Continuità Aziendale”, ai fini dell'esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2021, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11.

Nella valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della “Continuità Aziendale” l'Amministratore Unico dichiara di non aver considerato gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2021, come previsto dal Documento Interpretativo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del Bilancio” dell'OIC.

Altri aspetti

Nei paragrafi “Continuità aziendale” e “Eventi successivi” l’Amministratore Unico ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del Bilancio circa valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della “Continuità Aziendale”, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio 2022, come previsto dal citato Documento interpretativo OIC 6. Alla luce di tale circostanza, non ho tenuto conto di tali eventi successivi nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità Aziendale”.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità dell’Amministratore Unico e del Revisore Unico per il Bilancio d’esercizio

L’Amministratore Unico è responsabile per:

- a) la redazione del Bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- b) la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della “Continuità Aziendale”, nonché per una adeguata informativa in materia;

- c) Ciò che attiene ai Principi Contabili Nazionali la tematica in materia di “Continuità Aziendale”, trattata nell’OIC n. 11 finalità e postulati del Bilancio d’esercizio; infatti, nel paragrafo n. 22 dell’OIC n. 11, è previsto che *“Nella fase di preparazione del Bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di riferimento del Bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota Integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla Continuità Aziendale”*. Assumono, quindi, rilevanza specifica le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va illustrato lo scenario (o gli scenari) di riferimento su *«un prevedibile arco temporale futuro»* che, a fronte dell’emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività e la portata delle informazioni presentate devono essere connotate da un adeguato livello di affidabilità e verificabilità. Diviene, quindi, rilevante la sola parte descrittiva, da argomentare nell’ambito dei *“fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”* da riportare nella Nota Integrativa e nella *“evoluzione prevedibile della gestione”* da riportare nella relazione sulla gestione se prevista. A tale proposito va osservato come le informazioni da inserire nella Nota Integrativa siano collegate, quanto a quantità e analiticità, alla data di approvazione del Bilancio; il differimento

dell'approvazione del Bilancio accresce le informazioni disponibili che potrebbero contribuire a meglio definire il quadro futuro;

- d) Il fine di poter utilizzare il presupposto della "Continuità Aziendale" nella redazione del Bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile che per l'anno 2021 ha trovato pieno impegno in sede di relazione al Bilancio d'esercizio.

Inoltre ho:

- Valutato l'appropriatezza dei Principi Contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;
- identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del "Amministratore Unico del presupposto della "Continuità Aziendale" e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di Bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio.

Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, C.C.

A partire dal 18 Dicembre 2019 (data di nomina dell'Assemblea dei Soci) nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, valutando attentamente l'impegno e il tempo richiestomi per un corretto svolgimento dell'incarico.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. C.C.

Nel corso dell'incarico e per quanto rientra nell'ambito delle mie attribuzioni, ho vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Mi sono incontrato con l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale ed in relazione a tali incontri e sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Sociale.

Ho partecipato alle Assemblee e le riunioni dell'anno tenute dal Socio Unico in presenza ed anche in videoconferenza.

Ho acquisito:

- dall'Amministratore Unico e/o dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, in presenza ed anche in videoconferenza, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire;
- conoscenza e vigilato, nell'ambito delle mie attribuzioni e per quanto mi è stato reso possibile, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della Società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, tramite la raccolta di informazioni dall'Amministratore Unico (e dai responsabili delle funzioni, se individuate) e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Nell'esercizio 2021 l'economia nazionale ed internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche

se, a partire da metà anno, si sono rilevati dei segnali di ripresa abbastanza confortanti.

Le fiere ed gli eventi promozionali nazionali ed internazionali sono stati fortemente ridotti rispetto alla normale attività, prorogando dunque il rallentamento dello sviluppo delle promozioni nazionali ed estere.

Nonostante il freno all'ottimale sviluppo potenziale dell'attività, si sono registrati dei segnali incoraggianti riguardanti il futuro della Società, sia in termini di promozioni che in termini di futura redditività per i servizi resi.

Non sono pervenute denunce dal Socio Unico ex art. 2408 C.C.

Non ho rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

A mio giudizio, la relazione sul Governo Societario dell'Amministratore Unico, anche se non obbligatoria, è coerente con il Bilancio d'esercizio della Società Promosienarezzo srl a Socio Unico al 31 Dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il Bilancio d'esercizio della Società Promosienarezzo srl a Socio Unico al 31 Dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.



B2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021

In considerazione dell'espressa previsione statutaria, articolo 16 comma 3, l'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, è stata convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio.

I risultati della revisione legale del Bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

Lo **Stato Patrimoniale** nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall'art. 2424 C.C. risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

B) Immobilizzazioni	1.317
C) Attivo circolante	2.232.981
D) Ratei e risconti attivi	20.985
Totale Attivo	2.255.283
A) Patrimonio Netto	368.137
C) T.F.R. di lavoro subordinato	166.071
D) Debiti	1.710.645
E) Ratei e risconti passivi	10.430
Totale Passivo e Patrimonio Netto	2.255.283



Il risultato d'esercizio 1.01.2021 – 31.12.2021 trova espressione nel **Conto Economico** secondo i raggruppamenti in sintesi delle voci di costo e ricavo previsti dall'art. 2425 C.C. come segue:

A) Valore della produzione	2.417.597
B) Costi della produzione	(2.384.241)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-- B)	33.356
C) Proventi ed oneri finanziari	(6.646)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	26.710
20) Imposte correnti	758
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	25.952

L'Amministratore Unico ha consegnato i documenti al Revisore Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della Società, corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1 C.C.;

È stato, quindi, esaminato il progetto di Bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni e criteri utilizzati:

- Nella redazione del Bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio;
- Di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.;



- Di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono state controllate e non sono risultate sostanzialmente diverse da quelle adottate negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.;
- Data la presenza, anche nel precedente Bilancio dell'anno 2020, del residuo saldo del "Fondo svalutazione crediti" per l'importo di Euro 22.509,06. Il Revisore Unico, nel condividere il carattere prudenziale di tale iscrizione, invita l'Amministratore Unico ad utilizzare l'apposito "fondo" solo dopo aver esperito ogni attività sottesa al recupero del credito e previa emissione di idoneo provvedimento che certifichi l'inesigibilità del medesimo credito;
- E' stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di Bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura ed, a tale riguardo, non ho alcuna osservazione che debba essere evidenziata nella presente relazione;
- L' Amministratore Unico, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, commi 4 e 5 C.C.;
- E' stata verificata la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni, di cui si è avuta conoscenza, a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Revisore Unico ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- E' stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella Nota Integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'Euro.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio e risultato dell'esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 2021

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il sottoscritto Revisore Unico propone al Socio Unico, comunicandolo in questa relazione,

il proprio parere favorevole,

nel voler approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, così come redatto dall'Amministratore Unico.

In merito alla proposta dell'Amministratore Unico, circa la destinazione del risultato netto di esercizio il Revisore Unico non ha nulla da osservare e concorda come è stata proposta la ripartizione nella Nota Integrativa, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta, in ultimo sempre e comunque, all'Assemblea dei Soci.

Siena, li 9 Giugno 2022

(Revisore Unico)

Ragni Marco



Marco Ragni